

COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 02 del 10.01.2022

OGGETTO: Conferimento incarico - Istruttore tecnico - Cat. C- Pos. C1. (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, art 92 TUEL)

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **dieci** del mese di **Gennaio** alle ore **11:00** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.

		Presente	Assente
1) MUFFOLETTO Giuseppe -	Sindaco	X	
2) PORCELLO Antonella. –	Vice Sindaco		X
3) BONANNO Serafino –	Assessore	X	
4) CIRRITO Nico -	Assessore		X
5) TEDESCO Antonio -	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Catena Patrizia Sferruzza.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Sindaco l'Avv. Giuseppe Muffoletto, avente ad oggetto: Conferimento incarico - Istruttore tecnico - Cat. C- Pos. C1. (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, art 92 TUEL)

Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco l'Avv. Giuseppe Muffoletto, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI GRATTERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Presentata dal SINDACO

OGGETTO: Conferimento incarico - Istruttore tecnico - Cat. C- Pos. C1. (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, art 92 TUEL)

IL SINDACO

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 30/12/2020 veniva conferito incarico e ss.mm.ii. -all'istruttore tecnico Angelo Capuana - Cat. C- Pos. C1. Periodo: 05/01 - 31/12/2021 (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, art 92 TUEL).

VISTO l'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che testualmente recita " Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 557, della predetta Legge n. 311/2004, come anche specificato dalla Corte dei Conti Sez. Piemonte n. 200/2013, detta una disciplina particolare a favore degli Enti Locali di ridotte dimensioni per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie.

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 cui è seguita da parte del Ministero dell'Interno l'adozione della circolare n. 2/2005 ove si chiarisce che l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si configura quale normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una P.A. ex art. 53 TUPI (D. Lgs. n. 165/2001), consentendo pertanto l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali nel rispetto del limite massimo dì 48 ore di lavoro settimanali.

VISTO altresì il parere UPPA (ufficio personale pubbliche amministrazioni) - Dipartimento Funzione Pubblica n. 34 del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1 della 1. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D. Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008.

VISTI

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
 - la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per

- definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- il parere della Corte dei Conti Sez. Lombardia/448/2013/PAR, secondo cui "Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell' art.l comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

VISTO l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, introdotto dalla L. n. 114/2014 secondo cui "all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

VISTA l'interpretazione della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui in base a tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art. 1 della legge n. 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%.

DATO ATTO, pertanto che, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato D.L. n. 78/2010, gli enti locali "virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)".

ATTESO che la Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n. 7/contr/l 1 del giorno 07/02/2011 ha asserito che il concetto di "spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità".

VISTO, inoltre, l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 ove si stabilisce che gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

VISTO l'art. 92, comma 1 del Dlgs n. 267/2000 per il quale "I dipendenti degli Enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti;

VERIFICATO l'orientamento applicativo ARAN del 07/07/2015 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale, purché siano rispettate le previsioni dell'art. 92, comma 1 TUEL o dell'art. 1, comma 557 della L.311/2004;

DATO atto che

- il divieto generale stabilito dall'art. 1, comma 58 della L.n.662/96, per i soli dipendenti degli enti locali è stato superato dall'art. 92, comma 1 del D.lgs n.267/2000 e dal già citato art. 1, comma 557 della L.n.311/2004.
- l'applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa de qua, è ritenuta ammissibile

anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;

- obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;
- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;
- questo ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso alle prestazioni di un Istruttore Tecnico di Categoria C in servizio presso altro comune, per la durata presunta di mesi 12, in attesa dell'eventuale copertura del posto a tempo indeterminato;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale n.75 del 07 gennaio 2022 con la quale il Comune di Cefalù ha trasmesso l'autorizzazione allo scavalco di eccedenza per il dipendente Angelo Capuana

EVIDENZIATO che è necessario l' utilizzo temporaneo del geometra Capuana Angelo, per n. 12 ore settimanali, con decorrenza 10 gennaio 2022 e fino al 31/03/2022, ai sensi dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, il dipendente Geom. Capuana Angelo categoria giuridica C1, a tempo parziale e indeterminato del Comune di Cefalù, ha dato la propria disponibilità a prestare attività lavorativo a titolo di scavalco d'eccedenza, presso il Comune di Gratteri.

Preso atto, inoltre, che:

- questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 2021;
- la presunta spesa annuale di personale, per l'anno 2022, non è superiore alla spesa complessiva del personale per il 2008 (per il Comune di Gratteri quantificata € 869.161,71);
- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel predisponendo bilancio di previsione 2022 e triennale 2022-2024 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

VISTO il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. in L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n.165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato che, pertanto, potranno essere stipulati solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale";

ACCERTATO che, di fatto, l'assunzione ex art. 92, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale, riconducibili alla normativa de qua;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);
- la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

PROPONE

- 1) Le premesse al dispositivo costituiscono motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.241/90 e sono integralmente richiamate;
- 2) DI AVVALERSI del geom. Capuana Angelo Istruttore Cat. C dipendente a tempo indeterminato del Comune Cefalù, per garantire la continuità dell'azione amministrativa e consentire un buon funzionamento dell'Ufficio Tecnico con decorrenza 10.01.2022 e fino al 31/03/2022, ('art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii./ l'art. 1 comma 557, della Legge n. 311/2004);

3) DI DARE ATTO infine, che:

- le prestazioni di cui trattasi, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando, in ogni caso, che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;
- il Comune di Gratteri si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro, qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto, ovvero intervengano novelle legislative disciplinanti la materia;
- il compenso da corrispondere verrà determinato proporzionalmente sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, per Istruttore tecnico - Cat. C1;
- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2021 e triennale 2021-2023 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010
- 4) DI DARE MANDATO agli uffici competenti per i successivi e conseguenti adempimenti, come da premessa;
- 5) DI AVVERTIRE che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - 1. Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. Entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - 2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.125 del D.lgs n. 267/2000.

Gratteri, li 10 gennaio 2022

Il SINDACO
Avv. Giuseppe Muffoletto
(Sottoscritto in originale con firma originale)

COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

Ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000 TUEL recepito dalla L.R. 30 del 23/12/2000

SULLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 02 DEL 10 GEN. 2022

ad oggetto: Conferimento incarico-Istruttore tecnico -Cat.C -Pos.C1. (art.1, comma 557,L.n.311/2004, art.92 TUEL).

Parere del Responsabile dell'Area in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria – Tributi interessata esprime parere *favorevole* in ordine alla regolarità te*q*nica.

Gratteri, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA - TRIBUTI

COMPLETE OF STREET

Dr.ssa Mayia Teresa Purpura

II Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria Tributi

Dott.ssa Maria Teresa/Purpura

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA – TRIBUTI UFFICIO DI RAGIONERIA

Parere del Responsabile dell'Area in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria – Tributi interessato esprime parere *favorevole* in ordine alla regolarità contabile.

Gratteri, li. 10/01/2027/

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA – TRIBUTI

Dr.ssa Maria Teresa Purpura
Il Responsabile dell'Area Economico
Financhiria Tributi
Dott.ssa Maria Teresa Purpura

IL PRESIDENTE

f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Serafino Bonanno	f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza
Copia conforme all'originale, in carta libera	ı per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
	f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza
Per l'assunzione dell'impegno di sp dell'art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recap	pesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi ita dalla L.R. 48/91.
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto Segretario comunale, v	visti gli atti d'ufficio.
	ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:	TILSIA
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per	15 giorni a partire dal
primo giorno festivo successivo alla data o	dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s	s.m.i. (N Reg. Pub.);
□E' stata comunicata con lettera n	nin data al Presidente
del Consiglio Comunale e ai signor	ri capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 15 u.c.
del vigente Statuto Comunale;	
☐CHE la presente è divenuta esecut	tiva il
⊠decorsi 10 giorni dalla data di ini	izio della pubblicazione;
perchè dichiarata immediatament	
lì	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza